

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 febbraio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2003, n. 0204/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Approvazione del regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio di piano Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'art. 7, commi 15 e 16, della legge regionale n. 13/2002. Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2003, n. 0206/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 7, comma 68. Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali. Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2003, n. 0207/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 7, comma 66. Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2003, n. 0208/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 7, comma 64. Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli enti fieristici. Approvazione Pag. 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre, 2003, n. 24.

Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza Pag. 8

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 31.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 «Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.a.». Pag. 13

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 32.

Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 33.

Indennità regionale di anticipazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili Pag. 15

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 34.

Norme in favore dei soggetti stomizzati della Regione Veneto. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 35.

Modifica alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 «Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto» e successive modificazioni Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 36.

Istituzione della commissione regionale per le attività diabetologiche Pag. 17

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE del 10 dicembre 2003, n. 21.

Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana Pag. 19

LEGGE REGIONALE del 12 dicembre 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 15, art. 2, concernente le disposizioni di finanza regionale Pag. 20

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 23.

Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, art. 3 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 24.

Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26.

Norme per il personale precario della sanità Pag. 23

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11.

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei consorzi di bonifica Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 12.

Ridelimitazione del consorzio di bonifica Bassa Valle del Neto Pag. 23

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 14.

Integrazione dell'art. 6, comma 10, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15.

Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 16.

Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria Pag. 27

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2003, n. 0204/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Approvazione del regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio di piano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che l'art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 autorizza le direzioni regionali a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

Atteso che il medesimo articolo prevede che tali spese possano essere disposte tramite apertura di credito a un dipendente regionale assegnato alla medesima struttura;

Vista la circolare n. 5 del 9 febbraio 2001 con la quale la ragioneria generale dispone in ordine all'esecuzione delle spese di cui al citato art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

Ritenuto di provvedere al riguardo per quanto concerne le spese per le esigenze correnti dell'ufficio di piano;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1668 del 30 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio di piano, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 giugno 2003

ILLY

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio di piano, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, disciplina le procedure di spesa per l'effettuazione delle spese che l'ufficio di piano deve effettuare per le proprie esigenze operative correnti e i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato.

2. Rientrano nelle spese di cui al comma 1, le seguenti tipologie:

a) acquisto di attrezzature informatiche varie, quali personal computer portatili, masterizzatori, stampanti, scanner, fotocamere digitalizzate, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, ivi inclusi programmi software; del relativo materiale accessorio e ausiliario, di ricambio e di consumo, delle prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

b) acquisto di apparecchi e strumenti audiovisivi e televisivi, pannelli e lavagne luminose, macchine da calcolo e del relativo materiale ausiliario e accessorio, di ricambio e di consumo, delle prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

c) acquisto di quotidiani, riviste, pubblicazioni e libri cosiddetti di facile consumo, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

d) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio che risultino indispensabili o urgenti.

3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti di disponibilità del bilancio.

Art. 2.

Limiti d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa non può superare euro 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale della programmazione dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il funzionario delegato di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi ad almeno tre soggetti.

2. Le richieste di cui al comma 1, contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penali da applicare in caso di ritardo o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nelle richieste, in relazione alla natura delle forniture di beni o di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico - qualitativi della fornitura e alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si ritiene validamente esperita anche qualora pervenga un solo preventivo.

6. I preventivi possono essere presentati anche mediante telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso a un determinato contraente

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta ad almeno tre soggetti, non è stato presentato alcun preventivo;

c) qualora la spesa della fornitura non superi l'importo di euro 2.500,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene o del servizio da acquisire è determinato univocamente dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiali di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

Art. 6.

Parere di congruità

1. Ai fini dell'effettuazione di ogni spesa va espresso il parere di congruità dal direttore del servizio competente per materia, a seconda della fornitura richiesta, ai sensi della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7 e successive modificazione e integrazioni, salvo la fattispecie prevista alla lettera d) dell'art. 5, comma 1.

Art. 7.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni o dei servizi è effettuata dal funzionario delegato, su disposizione del direttore regionale della programmazione, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi del commercio.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di contenuto equivalente munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario dell'ufficio di piano è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente: ILLY

03R0688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'art. 7, commi 15 e 16, della legge regionale n. 13/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 maggio 2002, n. 13 ed in particolare l'art. 7, comma 15, che prevede interventi di promozione della ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole al fine di garantire ed assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo;

Considerato che ai sensi del comma 16, art. 7, della suddetta legge le modalità applicative degli interventi di promozione della ristrutturazione fondiaria sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2498 del 12 luglio 2002 con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento disciplinante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la promozione della ristrutturazione fondiaria;

Considerato che il regolamento in questione è stato notificato alla Commissione europea e che la commissione medesima ha comunicato con nota del 28 marzo 2003 la decisione favorevole C(2003) 223 in merito al testo del regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1536 del 23 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'art. 7, commi 15 e 16, della legge regionale n. 13/2002» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 giugno 2003

ILLY

03R0631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0206/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 7, comma 68. Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che, in forza di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva locale, possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.);

Tenuto conto del regolamento concernente le disposizioni relative alle modalità di funzionamento, all'ottenimento dell'autorizzazione regionale e alle misure di sostegno finanziario dei C.A.T., approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000 n. 0188/Pres.;

Considerato che con il comma 68 dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, si è sostituito il comma 58 dell'art. 7 della legge regionale 6 febbraio 2001, n. 4, autorizzando l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti e contributi ai C.A.T. per la realizzazione di specifici programmi commissionati dalla giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione approvato dalla giunta stessa;

Visto il testo regolamentare a tal fine predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Richiamate le leggi regionali n. 8/1999 e n. 1/2003;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1886 del 5 giugno 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 7, comma 68, della legge regionale n. 1/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 giugno 2003

ILLY

Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 7, comma 68 della legge regionale n. 1/2003.

Art. 1.

Assegnazione annuale finanziamenti e contributi ai C.A.T.

1. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (di seguito direzione) provvede ad assegnare annualmente ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (di seguito C.A.T.), di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999 e al decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000 n. 0188/Pres., finanziamenti e contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi di cui all'art. 2, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Attività finanziabili

1. Sono finanziabili i programmi concernenti:

a) le attività di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese del commercio, turismo e servizi riguardanti le attività attribuite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle previste dalla legge regionale n. 8/1999;

b) la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico.

2. Le risorse disponibili annualmente per le finalità del presente regolamento sono destinate per l'80% ai programmi di cui alla lettera a) del comma 1, e per il 20% ai programmi di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 3.

Criteri e assegnazione dei finanziamenti

1. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, ai C.A.T. sono concessi finanziamenti sui programmi secondo i seguenti criteri e modalità:

a) La quota di cui all'art. 2, comma 2, viene suddivisa preliminarmente a livello provinciale nel modo seguente:

1) 50% da ripartirsi in quote fisse per provincia;

2) 50% in base al numero delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi operanti sul territorio, in base ai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio I.A.A., riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo:

b) Le disponibilità determinate come sopra sono suddivise tra i programmi presentati dai C.A.T. operanti nelle singole province, sulla base dei programmi e della capacità organizzativa dei C.A.T. stessi, e cioè:

1) sino al 50% delle disponibilità predette, in base al grado di copertura sul territorio, espresso in numero di sedi e sportelli C.A.T. presenti in provincia;

2) sino al 50% delle disponibilità predette, in base al grado di capacità, espresso in numero di dipendenti a libro paga del C.A.T.

Art. 4.

Assegnazione dei contributi

1. Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, i contributi sono assegnati sulla base delle risorse individuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, in relazione ai programmi e ai preventivi di spesa presentati dai C.A.T.

Art. 5.

Modalità

1. I C.A.T. entro il mese di marzo di ogni anno devono presentare i programmi corredati, per quanto attiene quelli concernenti le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, da una dichiarazione attestante il numero di sedi e sportelli presenti in provincia e il numero dei dipendenti a libro paga.

2. Entro il mese di aprile la giunta regionale approva i programmi presentati dai C.A.T.

3. Può essere disposta l'erogazione in via anticipata dei finanziamenti e dei contributi nella misura massima dell'80%.

4. I C.A.T. sono tenuti, ai fini della rendicontazione dei finanziamenti di cui all'art. 3, comma 1, ad evidenziare, tramite una contabilità separata, i costi connessi al programma con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazioni e alla promozione.

5. I C.A.T. entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a finanziamento o contributo, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati.

6. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 5 la direzione provvede all'erogazione del saldo del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 sono differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre.

2. Le domande già presentate ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale n. 260/2001, sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. La direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni.

Art. 7.

Abrogazioni e entrata in vigore

1. È abrogato il decreto del presidente della giunta regionale 11 luglio 2001, n. 260.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente: ILLY

03R0689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0207/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 7, comma 66. Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che con il comma 66 dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, si è sostituito il comma 25 dell'art. 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, autorizzando l'amministrazione regionale a concedere contributi e finanziamenti annuali a favore dei consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di specifici programmi loro commissionati dalla giunta regionale;

Considerato che il medesimo comma 66 prevede che la giunta regionale determina le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi e finanziamenti annuali tramite apposito regolamento di esecuzione;

Visto il testo regolamentare a tal fine predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Richiamato l'art. 7, comma 66 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1888 del 5 giugno 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 7, comma 66, della legge regionale n. 1/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 giugno 2003

ILLY

Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 7, comma 66 della legge regionale n. 1/2003.

Art. 1.

Assegnazione annuale finanziamenti e contributi ai Congafi

1. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (direzione) provvede ad assegnare annualmente ai consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli-Venezia Giulia (Congafi), di cui alla legge regionale n. 32/1973, finanziamenti e contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi di cui all'art. 2, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Attività finanziabili

1. Sono finanziabili i programmi concernenti:

a) le attività di assistenza gratuita alle imprese per le agevolazioni di cui all'art. 7, commi 69 e seguenti della legge regionale n. 4/2001 (prestito partecipativo) e per gli altri strumenti di finanziamento o di agevolazione;

b) le attività di cui all'art. 7, commi 69 e seguenti della legge regionale n. 4/2001 (prestito partecipativo);

c) la realizzazione di indagini, studi, ricerche, seminari e convegni su tutto il territorio regionale, riguardanti la materia del credito agevolato.

Art. 3.

Modalità, criteri e assegnazione dei finanziamenti e dei contributi

1. Per i programmi concernenti le attività di cui all'art. 2, lettere a) e b) del comma 1, sono assegnati finanziamenti sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa presentati entro il mese di marzo dai Congafi.

2. Per i programmi concernenti le attività di cui all'art. 2, lettera c) del comma 1, sono concessi contributi, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa presentati entro il mese di marzo dai Congafi.

3. La giunta regionale entro il mese di aprile approva i programmi presentati.

4. Può essere disposta l'erogazione in via anticipata dei finanziamenti e dei contributi nella misura massima dell'80%.

5. I Congafi sono tenuti, ai fini della rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1, ad evidenziare, tramite una contabilità separata, i costi connessi al programma con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazioni alla promozione.

6. I Congafi, entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a finanziamento o contributo, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati.

7. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 6, la direzione provvede all'erogazione del saldo del finanziamento o del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 sono differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre 2003.

2. Le domande già presentate ai sensi del comma 25 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/1999 sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. La direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente: ILLY

03R0690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2003, n. 0208/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 7, comma 64. Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli enti fieristici. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che con il comma 64 dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, si è sostituita la lettera *b*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore, degli enti fieristici che operano nella Regione Friuli-Venezia Giulia), autorizzando l'amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di specifici programmi proposti dagli enti fieristici e affidati per la realizzazione dalla giunta regionale agli enti stessi;

Considerato che il medesimo comma 64 prevede che la giunta regionale determina le modalità di assegnazione dei contributi tramite apposito regolamento di esecuzione;

Visto il testo regolamentare a tal fine predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Richiamata la legge regionale 21 marzo 2003, n. 7;

Richiamato l'art. 7, comma 64 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1890 del 5 giugno 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli enti fieristici operanti nel Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 7, comma 64, della legge regionale n. 1/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 giugno 2003

ILLY

Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli enti fieristici, di cui all'art. 7, comma 64 della legge regionale n. 1/2003

Art. 1.

Assegnazione finanziamenti

1. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (direzione) provvede ad assegnare tra gli Enti fieristici di cui alla legge regionale n. 7/2003, che svolgono attività fieristiche nella Regione, contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi inerenti l'attuazione dei progetti di cui al successivo art. 2, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Attività finanziabili

1. Sono finanziabili i programmi concernenti le attività svolte dagli operatori individuati all'art. 1 relativi alla realizzazione dei, seguenti progetti:

a) progetti biennali mirati alla promozione dell'immagine della Regione mediante presenza diretta o indiretta della stessa a programmi elaborati, per tali finalità, dagli Enti fieristici;

b) progetti biennali per la realizzazione di seminari e convegni su tutto il territorio regionale, riguardanti le attività istituzionali della Regione;

c) progetti biennali mirati alla promozione del settore commerciale e turistico regionale in Italia ed all'estero;

d) progetti biennali riguardanti studi di fattibilità sulla cooperazione tra gli enti fieristici diretti alla promozione dei settori produttivi ed economici regionali.

Art. 3.

Modalità, criteri e assegnazione dei contributi

1. Per la realizzazione, degli obiettivi stabiliti dall'art. 2, viene conferito un contributo, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, in base ai programmi presentati entro il mese di marzo dagli enti fieristici corredati da un preventivo di spesa.

2. La giunta regionale, entro il mese di aprile, approva i programmi meritevoli di contributo.

3. Può essere disposta l'erogazione in via anticipata dei contributi nella misura massima dell'80%.

4. Gli enti fieristici, entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a contributo ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati.

5. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 4, la direzione provvede all'erogazione del saldo del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 2 sono differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre 2003.

2. Le domande già presentate ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 74/1980, sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. La direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni.

Art. 5.

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente: ILLY

03R0690-bis

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 4 dicembre, 2003, n. 24.****Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza.***(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 182 del 5 dicembre 2003)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

*Capo I***PRINCIPI GENERALI****Art. 1.***O g g e t t o*

1. La presente legge, in conformità con l'art. 117, comma secondo, lettera *h*) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.

2. In attuazione dei principi di cui all'art. 118, comma primo della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle province.

3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'art. 12.

Art. 2.*Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza*

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.

2. Gli interventi regionali privilegiano:

- a)* le azioni integrate, di natura preventiva;
- b)* le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
- c)* l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:

a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché al contrasto della recidiva nei comportamenti criminali;

b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana);

c) di promozione delle forme associative fra i comuni con particolare riferimento alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali);

d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 (disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale), Parte terza, Titolo VI, Capo VIII;

e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero), Titolo II, e alla legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);

f) di sicurezza ambientale;

g) di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte dal comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro);

h) di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di trasporto e sui cantieri stradali.

4. Il consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

*Capo II***PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA****Art. 3.***Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa*

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'art. 118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:

a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;

b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla giunta regionale previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali; le province possono partecipare agli accordi d'intesa con i comuni interessati;

c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;

b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;

c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;

e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;

f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il Presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci dei comuni capoluogo, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia municipale, e dai presidenti delle province. Alla conferenza sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l'Emilia-Romagna, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro dell'interno del 10 ottobre 2002.

Art. 4.

Politiche e interventi regionali

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:

- a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
- c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

Art. 5.

Interventi di rilievo locale

1. La Regione concede contributi ai comuni, alle province, alle comunità montane, alle unioni e alle associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 «legge quadro sul volontariato». Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

3. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2, sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla giunta regionale, nel rispetto dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2001.

Art. 6.

Interventi di rilievo regionale

1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sia per spese di investimento che per spese contanti.

2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di polizia locale le amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2, contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.

Art. 7.

Istituzione della «Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime dei reati»

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata «Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime dei reati».

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:

- a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
- c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui il comma 4, sottopone al consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.

4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale, ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti complice del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.

7. La giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La giunta regionale determina l'entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 8.

Utilizzazione del volontariato

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:

- a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;
- b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla giunta regionale;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

4. La giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, le direttive per gli enti locali relative all'utilizzo di volontari.

Art. 9.

Referenti per la sicurezza

1. La giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente.

2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

3. L'esercizio della funzione di referente per la sicurezza è subordinato al possesso di specifica autorizzazione del comune in cui il soggetto esercita la propria attività, nonché dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla giunta regionale.

4. L'autorizzazione è richiesta congiuntamente dall'interessato e dal datore di lavoro. Il comune informa le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.

5. La giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, le direttive per gli enti locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.

Art. 10.

Istituti di vigilanza privata

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi polizia locale o nazionale;

b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.

2. La giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, direttive per gli enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.

Capo III

POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Art. 11.

Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'art. 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della Regione.

3. I comuni esercitano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale.

4. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite dall'art. 14, istituiscono corpi di polizia provinciale.

5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni. I comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all'art. 21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.

Art. 12.

Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

2. La giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:

a) sistema informativo della polizia locale;

b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;

d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni; nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.

3. La giunta regionale d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di polizia locale di cui all'art. 18, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.

4. La Regione promuove l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia municipale su tutto il territorio regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.

Art. 13.

Comitato tecnico di polizia locale

1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.
2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.
3. Esso dura in carica quanto il consiglio regionale ed è composto:
 - a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo;
 - c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dalla conferenza Regione-Autonomie locali;
 - d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali.
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le materie di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 14.

Corpo di polizia locale

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
 - c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
 - d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
 - e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
 - f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
 - a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
 - b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
 - c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza.
4. I comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:
 - a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
 - b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;

- c) gestiscono una centrale radio operativa;
- d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.

6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo ambito deve coincidere, di norma, con l'ambito di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 o costituire livello di gestione associata sovracomunale ai sensi dell'art. 19 di detta legge, mediante convenzione che individua il sindaco o il presidente di cui all'art. 17, comma 1. La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i comuni dell'associazione intercomunale, ovvero per la delega alla comunità montana o il trasferimento all'unione, deve necessariamente prevedere:

- a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i sindaci dei comuni aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;
- b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
- c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.

7. La giunta regionale definisce, sentita la conferenza regione-autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei comuni turistici e negli altri comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).

Art. 15.

Contributi regionali

1. La Regione concede contributi agli enti locali e loro associazioni per:
 - a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14;
 - b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell'art. 14.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla giunta regionale, nel rispetto dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b).
3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

Art. 16.

Figure professionali e struttura della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
 - a) agente;
 - b) addetto al coordinamento e controllo;
 - c) dirigente;
 - d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.
2. Ai sensi dell'art. 117, comma sesto della Costituzione, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'art. 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i comuni dell'associazione intercomunale.

3. Durante il periodo di prova gli enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.

5. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.

7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento dell'ente locale preveda diversamente per particolari attività.

8. Nel territorio regionale, l'operatore di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.

Art. 17.

Comandante del corpo di polizia locale

1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della provincia, ovvero, nei corpi assodati, al presidente della forma associativa, o suo delegato. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'art. 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.

2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della provincia o l'assessore da essi delegato, oppure il presidente dell'organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite direttive.

3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salva diversa disposizione del regolamento del comune, il comandante del corpo di polizia municipale riveste la qualifica apicale nell'ambito del comune, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata.

4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico dell'unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola l'associazione e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.

Art. 18.

Formazione della polizia locale

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.

2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'art. 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b).

Art. 19.

Segni distintivi

1. La giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la conferenza regione-autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.

2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tal fine gli enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.

Capo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI

Art. 21.

Disposizioni transitorie e finali

1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione precedente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. Dopo il 31 dicembre 2007 i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.

2. L'assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei comuni è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in essa contenute. L'adeguamento del regolamento e l'istituzione del corpo è condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 15, comma 1, lettera b).

4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui all'art. 14 e sul loro funzionamento.

5. La giunta regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli standard di cui all' art. 14, comma 7, e provvede alla loro periodica revisione sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 4.

6. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, parte terza, titolo VIII.

7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi dell'art. 231, comma 1 della legge regionale n. 3 del 1999, costituisce scuola specializzata ai sensi dell'art. 18, fino a diversa attuazione.

8. Fino a diversa deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 19, restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati *A, B, C e D* della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale), come sostituiti dalla legge regionale 8 aprile 1994, n. 1.4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3 «Norme in materia di polizia locale»), dalla legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 ed all'allegato *c*) della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale è giallo oro, su sfondo verde chiaro.

9. Compete ai comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

Art. 22.

Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale):

- a) art. 1, comma 2;
- b) art. 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);
- c) art. 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;
- d) art. 7;
- e) art. 9, comma 1;
- f) art. 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla lettera c) del presente comma.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
- b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 ed all'allegato *c*) della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 dicembre 2003

ERRANI

04R0015

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 31.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 «Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.a.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 25 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, dopo le parole: «e società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, o loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché società che esercitano attività bancaria e finanziaria ovvero loro partecipate facenti parte dello stesso gruppo bancario, con esclusione delle società fiduciarie».

Art. 2.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

1. L'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La Veneto Sviluppo S.p.a., in armonia con lo statuto della Regione del Veneto e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre:

- a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;
- b) alla promozione dell'attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;
- c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
- d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.».

Art. 3.

Modifiche dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

1. L'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. La società opera esclusivamente quale società di intermediazione finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2, la società può, in particolare:

- a) promuovere e svolgere attività finanziarie, che attuino programmi di investimento in favore di settori rientranti nella programmazione regionale;
- b) prestare consulenza alle imprese ed enti in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, nonché prestare consulenza nella gestione di patrimoni, che comunque presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;

c) assumere partecipazioni o costituire società ed organismi strumentali che realizzino gli obiettivi della programmazione economica regionale;

d) compiere operazioni finanziarie e concedere garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento di mezzi finanziari necessari alle imprese ed ai consorzi, nonché a società, enti ed organismi di servizi alle imprese, l'attività dei quali presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dalla Regione;

e) gestire per incarico conferito dalla Regione e/o secondo le direttive della giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi straordinari e servizi connessi;

f) gestire, secondo gli indirizzi programmatici del consiglio regionale, fondi destinati all'acquisizione e gestione di partecipazioni minoritarie al capitale di società ed enti;

g) acquisire e gestire partecipazioni in nome proprio e per conto della Regione del Veneto.

3. Organismi strumentali, ai sensi del presente articolo, sono considerati quelle società e quei consorzi che svolgono le attività previste dal comma 2, con carattere di specializzazione per materia, area, settore o categoria economica, al fine di perseguire più efficacemente e più economicamente gli obiettivi della società.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

1. L'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono svolti dalla società, in ambito nazionale ed estero, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, in favore di imprese, consorzi ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere svolti anche in favore di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento al di fuori del territorio del Veneto, qualora si tratti:

a) di interventi finalizzati alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto socio-economico regionale;

b) di interventi in favore di imprese esercitate da società, nelle quali partecipino in misura rilevante imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

3. Gli interventi della società di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, saranno prevalentemente indirizzati a favore di imprese con elevate potenzialità di sviluppo e con priorità per quelle che esercitano la loro attività nelle aree o nei settori da rafforzare, individuati dalla programmazione regionale.

Art. 5.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

1. All'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

«Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'art. 1, la giunta regionale, con le forme e le modalità stabilite dalla normativa vigente, è autorizzata ad approvare aumenti gratuiti del capitale sociale della «Veneto Sviluppo S.p.a.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 20 novembre 2003

GALAN

03R0876

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 32.

Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 25 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Partecipazione alla società consortile «Veneto Nanotech SCPA»

1. La giunta regionale è autorizzata a partecipare alla società consortile per azioni denominata «Veneto Nanotech SCPA» avente ad oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i partecipanti finalizzata al coordinamento, alla promozione e allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie.

Art. 2.

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione della Regione alla società di cui all'art. 1 è subordinata alla condizione che:

a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di € 30.000,00;

b) la responsabilità della Regione sia limitata al solo capitale sottoscritto;

c) non sia prevista l'istituzione di un fondo consortile ai sensi degli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) non sia previsto l'obbligo di versare contributi annuali o straordinari ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla società, previa comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento dell'oggetto sociale e nei casi espressamente stabiliti da leggi o regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e società;

f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione nonché la designazione di almeno un componente effettivo del collegio sindacale;

g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del comitato esecutivo;

h) non sia prevista la possibilità, in caso di riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea, di assegnare alla Regione attività sociali o azioni o quote di altre società partecipate dalla «Veneto Nanotech SCPA»;

i) la sottoscrizione di azioni della società da parte di nuovi soci sia condizionata alla preventiva sottoscrizione e accettazione di eventuali accordi parasociali.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 30.000,00 per l'esercizio 2003, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'u.p.b. U0062 «Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione» che vengono incrementate, in termini di competenza e cassa, di € 30.000,00, mediante riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0076 «Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo» del bilancio di previsione 2003.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 20 novembre 2003

GALAN

03R0877

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 33.

Indennità regionale di anticipazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 111 del 25 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e tutela i diritti degli invalidi civili anche mediante l'erogazione di indennità regionali di invalidità ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000».

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto ai benefici previsti dalla presente legge coloro che, avendo presentato richiesta, ai sensi della vigente normativa, per l'erogazione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili, abbiano ottenuto da parte della commissione medica di prima istanza, operante presso l'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza, il riconoscimento dell'invalidità civile e la successiva conferma della stessa da parte della commissione periferica del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Provvidenze economiche

1. I soggetti di cui all'art. 2 hanno diritto ad una somma, a titolo di anticipazione del beneficio, non inferiore all'ottanta per cento dell'indennità di accompagnamento erogabile dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

2. Le modalità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche di cui al comma 1 vengono stabilite dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS.

Art. 4.

Restituzione somme anticipate

1. La giunta regionale provvede a stipulare apposito accordo con l'INPS per la restituzione, da parte di quest'ultimo, delle somme già erogate dalla Regione ai soggetti di cui all'art. 2, con le modalità di cui all'art. 3.

2. Nelle more della stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 o nel caso in cui questo non venga concluso, l'onere di restituire alla Regione le somme già erogate è in capo al soggetto beneficiario.

3. Il momento a partire dal quale vengono calcolate le somme da restituire è quello in cui matura il diritto del beneficiario ad ottenere l'indennità di accompagnamento, indipendentemente dal momento in cui viene effettivamente erogata dall'INPS.

4. Il momento a partire dal quale deve essere effettuata la restituzione di quanto percepito dalla Regione coincide con quello in cui viene effettivamente percepito dall'interessato l'indennità erogata dall'INPS.

Art. 5.

Costituzione fondi presso le ULSS con sede nel capoluogo di provincia

1. Per le finalità di cui all'art. 1, ogni ULSS con sede nel capoluogo di provincia provvede a costituire un apposito fondo, mediante la stipulazione di un apposito contratto con la propria tesoreria o con primario istituto di credito operante con finalità etiche nel territorio della Regione.

2. Gli aventi diritto di cui all'art. 2 riscuotono quanto di loro spettanza presso la sede della banca tesoriere dell'ULSS territorialmente competente o agli sportelli dell'istituto di credito individuato ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in € 1.500.000,00 e decorrenti dall'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate sull'u.p.b. U152 «Servizio a favore delle persone disabili, adulte e anziane», iscritta nello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 2003-2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 20 novembre 2003

GALAN

03R0878

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 34.

Norme in favore dei soggetti stomizzati della Regione Veneto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 111 del 25 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di intervento dei servizi che la Regione del Veneto mette in atto in favore dei soggetti affetti da incontinenza urinaria o fecale e dei soggetti portatori di stomie.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 1:

- a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria grave;
- b) coloro che soffrono di incontinenza urinaria e/o fecale congenita o che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di uno o più storni cutanei.

2. A seconda dell'organo cavo interessato alla stomizzazione si distinguono:

- a) i soggetti portatori di urostomie: nefrostomie, ureterostomie, ureteroileocutaneostomie o cistostomie;
- b) i soggetti portatori di stomia intestinale (ileo o colostomia).

3. Sono equiparati ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 i soggetti portatori di tracheostomie per lo specifico fabbisogno sanitario e assistenziale.

Art. 3.

Modalità di erogazione degli interventi

1. Le aziende ULSS assicurano, ai soggetti di cui all'art. 2, a titolo gratuito, gli interventi preventivi, curativi, assistenziali e riabilitativi necessari e connessi alla loro patologia ed invalidità.

Art. 4.

I n t e r v e n t i

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme, gli interventi che la Regione del Veneto, attraverso le aziende ULSS, assicura agli incontinenti gravi e stomizzati e che rientrano nei livelli essenziali di assistenza sono:

- a) la fornitura di presidi sanitari in regime di libera scelta, utili per garantire la funzionalità e migliorare la condizione di vita dei pazienti, riferita anche alla qualità della vita di relazione;
- b) gli interventi di riabilitazione funzionale;
- c) gli interventi di riabilitazione psichica e sostegno psicologico, specie nelle prime fasi della nuova condizione postchirurgica;
- d) gli interventi di insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'igiene delle incontinenze;
- e) l'informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i presidi necessari e sulle modalità per ottenerli in tempi rapidi e a titolo gratuito, dalle competenti aziende ULSS;
- f) l'assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste dei presidi di cui alla lettera a);
- g) il rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;
- h) il controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e dell'incontinenza urinaria, con particolare riferimento alla qualità dei presidi utilizzati e alle tipologie di riabilitazione attuate, prestando la massima attenzione al rapporto costo/beneficio/qualità;
- i) gli interventi di assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro, nelle scuole di ogni ordine e grado e in particolare, qualora ricorrano le necessarie condizioni, nel caso di bambini stomizzati, con atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente;
- l) gli interventi di assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non autosufficienti e per i soggetti in età pediatrica.

Art. 5.

Servizio riabilitativo

1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'art. 4, in ogni azienda ULSS e comunque nelle aziende ULSS ove esistono centri chirurgici che trattano tali patologie, è istituito un servizio riabilitativo dell'incontinenza che si avvale di personale medico ed infermieristico, specializzato in stomaterapia (stomaterapista) ed incontinenza urinaria (uroriabilitatore), al fine di fronteggiare tutti i problemi dell'incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente.

2. I servizi di cui al comma 1 possono avvalersi della consulenza e della cooperazione del centro di riferimento regionale, che ha inoltre il compito di formulare appositi protocolli per garantire la continuità assistenziale ai pazienti, dall'ospedale ai servizi territoriali.

Art. 6.

Rapporti con le associazioni

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 4 le aziende ULSS e la Regione si avvalgono della collaborazione delle associazioni dei malati stomizzati ed incontinenti. In particolare, la Regione deve acquisire il parere delle associazioni sugli atti e provvedimenti che riguardano l'organizzazione dei servizi, le modalità di distribuzione degli ausili, presidi e protesi, nonché la semplificazione delle procedure burocratiche nel rapporto fra i cittadini e la struttura sanitaria. Le associazioni possono intrattenere rapporti di collaborazione con le aziende ULSS per la formazione e l'informazione dei malati e delle loro famiglie, al fine di limitare pericolose situazioni di isolamento e per monitorare l'attività dei servizi di riabilitazione.

Art. 7.

Atti attuativi

1. Con appositi atti da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le associazioni dei malati stomizzati ed incontinenti definisce:

- a) i presidi sanitari da fornire ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e stomie, ed il quantitativo mensile di materiale da garantire;
- b) le prestazioni professionali, psicologiche, mediche ed infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti;
- c) la dotazione minima di idonee attrezzature che vanno predisposte nei locali e servizi pubblici, per far fronte alle esigenze igieniche, sanitarie sociali e di relazione dei portatori di stomie;
- d) l'organizzazione della rete regionale dei centri abilitati alla riabilitazione e la relativa dotazione organica;
- e) i criteri omogenei da adottare sul territorio regionale per il riconoscimento dell'invalidità civile.

2. La giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare sugli atti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.

Art. 8.

P e r s o n a l e

1. Gli infermieri professionali stomaterapisti, adeguatamente formati a seguito di appositi corsi, frequentati presso le università o altri enti accreditati, hanno titolo ad operare all'interno dei servizi riabilitativi per stomizzati previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili

1. Il nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili è l'unico riferimento nella Regione per gli stomizzati e gli incontinenti.

2. Gli incontinenti gravi e gli stomizzati che hanno documentate necessità fisiologiche e di relazione, possono ottenere dalle aziende ULSS ausili e protesi integrativi, purché prescritti da uno specialista chirurgo, urologo o geriatra, nonché protesi fonatorie, cannule, purché prescritte da uno specialista otorinolaringoiatra in servizio presso le aziende ULSS. Le prescrizioni integrative hanno validità annuale e possono essere rinnovate.

Art. 10.

Informazione

1. La Regione, in collaborazione anche con le associazioni dei malati stomizzati ed incontinenti organizza ogni anno apposite campagne di sensibilizzazione per la prevenzione dei carcinomi dell'apparato gastroenterico e respiratorio, mediante screening sulla popolazione a rischio.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 50.000 per ciascuno degli esercizi 2003-2005, necessari per l'istituzione del centro di riferimento regionale di cui all'art. 5, si provvede con le risorse dell'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità», incrementate di € 50.000 riducendo di pari importo la dotazione dell'u.p.b. U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane» per competenza e cassa per l'esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004-2005.

2. Il piano sanitario regionale quantificherà, nell'ambito delle disponibilità delle risorse allocate nell'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, gli oneri per i livelli aggiuntivi di assistenza derivanti dall'applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 20 novembre 2003

GALAN

03R0879

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 35.

Modifica alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 «Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 112 del 28 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10, come modificato dall'art. 52 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999).

1. Dopo la lettera c) dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 è inserita la seguente lettera:

«c-bis) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto nelle giornate di apertura degli uffici».

2. La lettera d) dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 è così sostituita:

«d) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto, in occasione delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 novembre 2003

GALAN

03R0880

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 36.

Istituzione della commissione regionale per le attività diabetologiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 112 del 28 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e istituzione della commissione regionale per le attività diabetologiche

1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione e cura del diabete mellito, la Regione del Veneto istituisce, presso la segreteria regionale competente in materia di sanità e servizi sociali della giunta regionale, la commissione regionale per le attività diabetologiche di seguito chiamata commissione.

2. La commissione promuove l'erogazione agli utenti di prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale, tramite la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e la valutazione dell'efficacia dei mezzi di erogazione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della patologia diabetica adulta e pediatrica utilizzati.

Art. 2.

Compiti della commissione regionale per le attività diabetologiche

1. La commissione è organo consultivo e di proposta della giunta regionale per le funzioni di programmazione e coordinamento generale delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete mellito relativamente:

a) agli standard operativi di funzionamento per le attività erogate;

b) ai protocolli per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, nonché ai modelli standard di comunicazione;

c) al piano degli interventi operativi, quali la predisposizione delle mappe di rischio;

d) alle attività di formazione ed aggiornamento del personale medico, infermieristico, tecnico assistenziale da inserire nei programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale;

e) alla ricerca epidemiologica;

f) al controllo di qualità delle prestazioni erogate dal sistema di intervento;

g) ai contenuti e strumenti didattici da utilizzare nella rete di intervento regionale per le attività di educazione rivolte ai pazienti diabetici ed alle rispettive famiglie;

h) allo studio di fattibilità di progetti ed azioni programmate dirette ad affrontare la malattia diabetica secondo contributi polispecialistici pluridisciplinari ed in linea con le più moderne tecniche e metodiche terapeutiche.

2. La commissione svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle attività previste dall'art. 5.

3. La commissione presenta ogni anno alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta e formula eventuali proposte per migliorare il servizio sanitario e assistenziale, nonché una relazione finale sull'attività effettuata nel triennio. Copia delle relazioni è trasmessa al consiglio regionale.

Art. 3.

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed è formata da:

a) l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i responsabili rispettivamente del centro di riferimento regionale per il diabete mellito in età adulta ed evolutiva;

c) due responsabili di strutture specialistiche, semplici o complesse, indicati dalle società scientifiche;

d) due responsabili delle associazioni di pazienti diabetici, uno per gli adulti ed uno per l'età evolutiva;

e) un rappresentante degli infermieri iscritti all'associazione operatori sanitari diabetologi italiani (OSDI);

f) un dietista, due medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta.

Art. 4.

Convocazione della commissione e sua durata

1. La commissione viene convocata, dal presidente con cadenza almeno bimestrale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. La commissione rimane in carica tre anni.

Art. 5.

Attività a favore dei diabetici

1. L'attività a favore dei diabetici è realizzata, in conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale e operando in integrazione tra l'assistenza specialistica e quella territoriale, secondo il seguente schema organizzativo:

a) al medico di medicina generale, o al pediatra di libera scelta, è affidato il compito di:

1) prevenire la malattia diabetica individuando i soggetti a rischio e predisponendo su di essi opportuni esami di controllo;

2) formulare la diagnosi di diabete mellito e programmare, per il diabetico non insulino-trattato, una adeguata periodica valutazione clinica;

3) prescrivere la corretta terapia e trasmettere al diabetico le conoscenze utili per l'autocontrollo e l'autogestione, anche fornendo indicazioni sulle raccomandazioni nutrizionali per il diabete e sui principi per una corretta alimentazione;

4) sorvegliare gli effetti collaterali della terapia ipoglicemizzante e le interferenze della stessa con altre terapie in corso;

5) inviare il paziente diabetico alla struttura specialistica di diabetologia per consulenze su specifici problemi e particolari situazioni morbose che necessitino di adeguato supporto clinico diagnostico, nonché per un'educazione comportamentale e gestionale della malattia operata da personale sanitario qualificato;

6) assicurare adeguata assistenza domiciliare al diabetico non deambulante ed attivare l'assistenza domiciliare integrata quando necessario;

7) disporre l'invio dei pazienti alle iniziative di socializzazione, quali campi scuola, per finalità educativo-terapeutiche;

b) alle strutture specialistiche di diabetologia, presenti in ogni ULSS è affidato il compito di:

1) effettuare le prestazioni sui pazienti diabetici a loro indirizzati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;

2) predisporre azioni per una completa valutazione degli aspetti peculiari della sindrome metabolica;

3) predisporre azioni di tipo diagnostico preventivo per la ricerca e il controllo periodico di eventuali complicanze secondarie nei confronti di tutti i diabetici in regime ambulatoriale, day hospital e di ospedalizzazione domiciliare;

4) predisporre azioni volte ad assicurare le consulenze specialistiche all'interno dell'ospedale;

5) organizzare percorsi educativi e campi scuola, per abituare i bambini all'autocontrollo alimentare e terapeutico.

2. Le strutture specialistiche di cui al comma 1 hanno al loro interno:

a) un servizio ambulatoriale, con ampio orario di accesso, presso il quale vengono effettuati visite ed esami correlati alla malattia ed alle sue complicanze che effettua servizio di consulenza urgente per i pazienti inviati direttamente dal pronto soccorso;

b) un'attività di day hospital o di percorsi diagnostico terapeutici, presso la quale sono effettuate azioni che richiedono una particolare sorveglianza clinica o l'impiego di farmaci di esclusivo uso ospedaliero o il trattamento di emergenze metaboliche acute o l'esecuzione di attività ad alta integrazione con unità specialistiche esterne alla struttura diabetologica.

Art. 6.

Associazioni di volontariato

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta e le strutture specialistiche di diabetologia si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Oneri finanziari

1. Alle spese di natura corrente connesse al funzionamento della commissione per le attività diabetologiche, quantificate in € 5.000,00 a decorrere dall'esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate sull'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 novembre 2003

GALAN

03R0881

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE del 10 dicembre 2003, n. 21.****Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 59 del 15 dicembre 2003)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge si applica ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana del dipartimento della protezione civile - prefettura di Napoli - osservatorio vesuviano.

2. La pianificazione di cui al comma 1 e le variazioni successive sono parte integrante della presente legge.

Art. 2.

1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'art. 1 non possono contenere disposizioni che consentono l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all'art. 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la provincia di Napoli, d'intesa con la Regione e con i comuni di cui all'art. 1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in consiglio regionale, al fine di determinare e definire:

a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;

b) le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell'ambito degli obiettivi per la eliminazione di case ed insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purché non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della presente legge.

Art. 3.

1. I comuni di cui all'art. 1 sono tenuti ad adeguare al divieto sancito dall'art. 2 gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono sia in corso di formazione che adottati.

Art. 4.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'art. 1 sono tenuti ad adeguare al divieto previsto dall'art. 2, mediante apposite varianti, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti.

2. Le varianti di cui al comma 1, al fine di implementare le vie di fuga, dispongono la demolizione dei volumi incongrui.

3. Decorso il suddetto termine, vi provvede il presidente dell'amministrazione provinciale, a mezzo di commissari *ad acta*.

Art. 5.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'art. 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'art. 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'art. 4, nei comuni individuati all'art. 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'edilizia residenziale, come definiti dall'art. 2.

2. Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1, gli adeguamenti funzionali e di natura igienico-sanitaria degli immobili esistenti.

Art. 6.

1. Nei comuni di cui all'art. 1 è consentito, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili residenziali da adibire all'esercizio di attività produttive, commerciali, turistico-ricettive o di pubblica utilità.

2. Nei comuni di cui all'art. 1 è vietato, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di destinazione d'uso che comporta l'utilizzo a scopo abitativo.

Art. 7.

1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini residenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni di cui all'art. 1 ed in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è riservato, al fine di incentivare il trasferimento in altri comuni della regione, fino al venti per cento dell'aliquota complessiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevista dalla legge regionale n. 18/1997, art. 13, comma 1,

2. Con delibera di giunta regionale sono definite le procedure per l'assegnazione degli alloggi riservati ai sensi del comma 1.

3. La riserva di cui al comma 1 ha efficacia per quindici anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. Agli oneri finanziari per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all'art. 2 si fa fronte con apposito stanziamento di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

10 dicembre 2003

BASSOLINO

04R0009

LEGGE REGIONALE del 12 dicembre 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 15, art. 2, concernente le disposizioni di finanza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 59 del 15 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 15 è così sostituito:

«Art. 2 (*Alienazione dei beni patrimoniali*). — 1. Previa ricognizione del patrimonio regionale con la predisposizione della scheda di programma che dà conto della situazione complessiva dello stesso, come previsto dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, art. 3, comma 5, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, all'alienazione di beni patrimoniali il cui provento è iscritto all'unità previsionale di base del titolo IV dello stato previsionale dell'entrata per l'esercizio finanziario 2003 pari ad € 154.937.070,00.

2. Le risorse derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di spese di investimento, finalizzate a politiche di sviluppo.

3. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 è così sostituito:

“Il prezzo di vendita è stabilito sulla base del valore di mercato a seguito di perizia esperita dall'agenzia del territorio competente; allo stesso è applicata una riduzione del trenta per cento per le unità abitative locate. Al prezzo così determinato, in caso di vendita in blocco dell'immobile o quando almeno il cinquantuno per cento delle unità immobiliari locate poste in vendita in ogni singolo fabbricato sono acquistate attraverso un mandato unico, si applica una ulteriore riduzione del quindici per cento, purché si tratti di cespiti ad uso abitativo. Il prezzo degli immobili locati a fini non abitativi resta quello determinato dall'agenzia del territorio.”

4. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 è così sostituito:

“L'offerta di vendita per asta pubblica, resa nota mediante pubblici avvisi e pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania, è preceduta da lettera raccomandata ai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione nella quale, oltre alla comunicazione che l'immobile è inserito in un piano di vendita, sono indicati i criteri di valutazione, le condizioni per l'acquisto e le eventuali agevolazioni.”

5. Il comma 8 dell'art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 è così sostituito:

“La vendita è disposta a seguito dell'accettazione da parte dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione dell'offerta di cui al comma 7 da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata contenente la proposta irrevocabile di acquisto mediante un versamento alla tesoreria regionale di una somma pari al cinque per cento del prezzo a titolo di anticipazione.”

6. Il comma 10 dell'art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 è così sostituito:

“Il contratto è stipulato entro quattro mesi dal versamento dell'anticipazione ed a partire dalla data della stipula sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione.”

7. Alla giunta regionale è demandata l'approvazione di un regolamento per facilitare l'accesso ai mutui agevolati ai nuclei familiari a basso reddito.

8. A coloro che non hanno le possibilità reddituali di acquistare l'alloggio ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è consentito rimanere conduttore dell'alloggio stesso.

9. L'opzione per l'acquisto degli alloggi regionali è prorogata al 30 ottobre 2003.

10. La giunta regionale è autorizzata ad alienare gli immobili destinati a fini di rilevante interesse pubblico agli enti pubblici che ne fanno richiesta. Il prezzo di vendita è stabilito in misura non inferiore al cinquanta per cento del prezzo determinato dall'agenzia del territorio, di cui il trenta per cento è versato come anticipo, la quota restante è rateizzata per un periodo non superiore a quindici anni con interessi legali.

11. La giunta regionale è autorizzata ad alienare agli enti locali che li detengono i beni destinati a verde pubblico e a scuole con ulteriore abbattimento non superiore al venticinque per cento di quanto stabilito al comma 10 e con le stesse modalità, fatta salva la facoltà di concedere i beni stessi in comodato d'uso.

12. La cessione dei beni di cui ai commi 10 e 11 è strettamente vincolata al progetto e al programma di attivazione del bene per i fini indicati dagli stessi commi. Dei beni suddetti è vietato il cambio di destinazione d'uso.

13. La giunta regionale con delibera identifica i beni di cui ai commi 10 e 11, ne stabilisce le condizioni e modalità di cessione secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 e, nei casi di violazione del vincolo di cui al comma 12, fissa il reintegro nella proprietà.»

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

12 dicembre 2003

BASSOLINO

04R0010

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 23.

Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, art. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del fondo

1. È istituito un fondo destinato al finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata e già trasferiti ai comuni con trascrizione nei registri immobiliari, per le finalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 109.

2. Il fondo di cui al comma 1 è derogato dal Presidente della giunta regionale su indicazioni prioritarie, stabilite congiuntamente dai Presidenti delle province di concerto con i rispettivi prefetti, tenuto conto, anche, delle indicazioni formulate nel programma di azioni di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12, art. 3, comma 4.

Art. 2.

Destinatari

1. Possono presentare i progetti e le relative richieste di contributo di cui all'art. 1, i comuni ove sono localizzati gli immobili confiscati e tramite i comuni proprietari:

- a) le comunità, gli enti e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) le comunità terapeutiche ed i centri di recupero e cura dei tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
- d) i parchi e gli enti finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e paesaggio di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I progetti e le richieste sono presentati entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno corrente si fa fronte con lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base - U.P.B. - 4.16.41 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003 e contestuale istituzione di nuovo capitolo con la denominazione «Contributi a favore dei comuni, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero ed associazioni sociali per il finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, art. 3», con la dotazione di € 1.000.000,00 mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2003, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo.

2. Per gli anni successivi, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 12 dicembre 2003

BASSOLINO

04R0011

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 24.

Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari sono disposte modalità di alienazione agevolate rispetto alle ordinarie modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, sulla base delle condizioni e dei parametri di cui all'art. 2.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 560/1993 e della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18.

Art. 2.

Agevolazioni

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 possono essere alienati agli assegnatari che vi hanno titolo sulla base della vigente normativa in materia con le modalità di pagamento delle quote di anticipo e delle dilazioni indicate nella seguente tabella:

Reddito limite	Quota anticipo	Dilazione pagamento in anni
19.814,90	12%	15
16.984,20	8%	20
14.153,03	6%	25

2. Il reddito di cui al comma 1 è computato secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 18/1997, art. 2, comma 1, lettera g).

3. Le dilazioni di pagamento sono concesse ad un interesse pari al tasso legate, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Art. 3.

Requisiti

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi coloro che rispondono ai requisiti di cui alla legge n. 560/1993 e alla legge regionale n. 18/1997.

2. Hanno altresì titolo all'acquisto i nuclei familiari che hanno in corso pratiche di voltura o regolarizzazione ai sensi della legge regionale n. 18/1997 e della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13, per le quali l'ente sollecita il parere della competente commissione provinciale di cui alla legge n. 18/1997, art. 6, sull'esistenza dei requisiti per la sanatoria. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

3. Gli assegnatari, titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal comitato interministeriale della programmazione economica - C.I.P.E. - ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, o ultrasessantenni o portatori di handicap, che non intendono acquistare l'alloggio condotto in locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere alienato a terzi.

Art. 4.

Piani di vendita

Gli istituti autonomi case popolari - II.AA.CC.PP. - e i comuni gestori di edilizia residenziale pubblica procedono, nell'attuazione dei piani di vendita approvati dalla regione, con le modalità di cui all'art. 2.

2. Gli enti di edilizia residenziale pubblica che non hanno ancora definito i piani di vendita degli alloggi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti i comuni non proprietari, piani di vendita per l'alienazione degli immobili nella misura massima del settantacinque per cento del patrimonio abitativo alienabile in ciascuna provincia, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti. Sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.

3. Il piano di cui al comma 1 contiene le indicazioni del numero degli alloggi alienabili, le condizioni tecnico-economiche degli stabili, le fasi procedurali della cessione e le modalità di utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi per le finalità di cui all'art. 5.

4. La giunta regionale approva i piani di vendita, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli stessi, sentito l'osservatorio regionale sulla casa di cui alla legge regionale n. 18/1997, art. 25. Se, trascorso tale termine, la giunta regionale non ha approvato i piani o non ha formulato osservazioni, gli enti proprietari procedono all'alienazione in favore dei soggetti aventi diritto a norma della presente legge.

Art. 5.

Risorse

1. Le risorse derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono destinate a piani di recupero e di riqualificazione - anche attraverso acquisizione di aree - nonché alla costruzione di nuovi alloggi ed altre finalità tese a dare risposte ai bisogni abitativi.

2. Le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate fino al settantacinque per cento del ricavato. La quota restante è utilizzata per il ripianamento del deficit degli enti proprietari.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. In favore degli II.AA.CC.PP. e dei comuni, a copertura delle eventuali minori entrate risultanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dalla presente legge relativamente agli interessi delle somme non immediatamente introitabili, è stanziata la somma di € 516.456,90 da attingere dal fondo unico delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica, unità previsionali di base - U.P.B. - 1.3.10 del bilancio regionale.

2. Le risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al comma 1 sono ripartite in misura proporzionale alle eventuali minori entrate.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 12 dicembre 2003

BASSOLINO

04R0012

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 60 del 22 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. È istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, art. 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione parte II che hanno attribuito alle regioni nuove potestà amministrative e legislative.

5. Le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in € 300.000.000 si provvede con lo stanziamento di cui all'intervento 4 - cap. 4021 - del bilancio di previsione del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 12 dicembre 2003

BASSOLINO

04R0013

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26.**Norme per il personale precario della sanità.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le aziende del servizio sanitario regionale devono bandire i concorsi per titoli ed esami riservando il trenta per cento dei posti al personale interno come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, art. 1, comma 2. Nell'ambito di tale riserva, una quota non inferiore al trenta per cento è destinata esclusivamente a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno prestato servizio a tempo determinato presso le aziende del servizio sanitario regionale o policlinici per un periodo non inferiore dodici mesi e che, alla data dell'emanazione dei bandi di concorso, non risultano già dipendenti a tempo indeterminato presso aziende del servizio sanitario nazionale o policlinici.

2. I posti riservati non assegnati al personale interno sono attribuiti al personale che ha prestato servizio a tempo determinato.

Art. 2.**Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 12 dicembre 2003

BASSOLINO

04R0014

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11.****Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei consorzi di bonifica.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 13 del 16 luglio 2003)

(Omissis).

03R0674

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 12.**Ridelimitazione del consorzio di bonifica Bassa Valle del Neto.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 13 del 16 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. In deroga alle procedure previste in materia, con la presente legge il territorio del comune di Santa Severina, attualmente ricompreso nel consorzio di bonifica «Castella-Capo Colonna», è accorpato al consorzio di bonifica «Bassa Valle del Neto» di Crotone, con tutti gli effetti giuridico-amministrativi che ne conseguono.

2. La relativa cartografia è trasmessa, per il deposito, alla presidenza della giunta regionale.

3. Restano comunque confermati gli organi di governo al momento in carica nei due consorzi interessati alla ridelimitazione comprensoriale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 luglio 2003

CHIARAVALLOTI

03R0675

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 13.**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1° agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 viene aggiunto il seguente comma:

«È altresì componente a tutti gli effetti della commissione la consigliera o il consigliere regionale di parità, nominato a norma dell'art. 47, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 luglio 2003

CHIARAVALLOTI

03R0654

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 14.

Integrazione dell'art. 6, comma 10, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1° agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6, comma 10, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, dopo il terzo punto è aggiunto il seguente:

«ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio, diretti all'acquisto ed al recupero della prima abitazione, verso cui sono prevalentemente indirizzate le risorse finanziarie di cui al presente comma».

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, dopo il comma 10 si aggiunge il seguente:

«10-bis. — Sulle disponibilità di cui al precedente comma 10 sono altresì finanziabili le richieste già presentate, ai sensi dello stesso comma 10, da imprese edilizie e cooperative di abitazione relative ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata da realizzare all'interno di programmi di recupero urbano».

Art. 3.

All'art. 6 della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, il comma 11 è così sostituito:

«11. Tutte le iniziative da realizzare nell'ambito della legge n. 457 del 5 agosto 1978, con la sola esclusione degli interventi delle case protette indicate nel precedente comma 10 e degli interventi previsti al precedente comma 10-bis, sono subordinate alla preventiva approvazione di uno specifico programma da parte del consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 luglio 2003

CHIARAVALLOTI

03R0655

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15.

Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RICONOSCIMENTO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE DELLA CALABRIA

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello statuto regionale lettera r), con propria legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.

2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.

3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai consigli provinciali in sua attuazione.

Art. 2.

Definizione di bene culturale

1. In attuazione della legge 15 dicembre 1999 n. 482, dell'art. 56, lettera r) dello statuto regionale e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.

TITOLO II

ALFABETIZZAZIONE, INSEGNAMENTO
E ORDINAMENTO SCOLASTICO, FORMAZIONE

Art. 3.

Insegnamento bilingue

1. I criteri generali per l'attuazione dell'art. 4 della legge n. 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.

2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione.

Art. 4.

Interventi a favore di attività didattiche complementari

1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i comuni, con loro consorzi, le province e le istituzioni scolastiche a che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica o in altra sede idonea.

Art. 5.

Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche

1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.

2. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell'area umanisticopedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.

Art. 6.

Dimensionamento scolastico

1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, visto il comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, è prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

Art. 7.

Corsi di alfabetizzazione

1. La regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.

2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, enti pubblici o ad associazioni riconosciute.

4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.

TITOLO III

ISTITUZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 8.

Comitato regionale per le minoranze linguistiche

1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è istituito un comitato regionale per le minoranze linguistiche della Calabria composto da:

a) Assessore alla cultura o suo delegato;

b) quattro sindaci dei comuni albanesi, due sindaci dei comuni grecanici, il sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza dei sindaci;

c) quattro personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'albo delle associazioni, di cui: due di lingua albanese, uno di lingua greca e uno di lingua occitanica;

d) due esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e Reggio Calabria.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo comitato.

3. Le riunioni sono presiedute dall'assessore alla cultura o da un suo delegato.

4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.

5. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato alla cultura di livello non inferiore alla categoria D.

6. Il comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte.

7. Il comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le tre comunità linguistiche.

Art. 9.

Approvazione

1. La giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute dal comitato, approva gli interventi entro il 1° novembre di ogni anno.

Art. 10.

Istituti regionali di cultura

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre istituti regionali:

a) è istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo albanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria;

b) è istituito, con sede in Bova Marina, l'Istituto regionale superiore di studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;

c) è istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria;

d) la giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi dell'art. 8 è autorizzata ad istituire nuovi centri o istituti di ricerca o sezioni decentrate.

Art. 11.

Conferenza regionale dei comuni alloglotti

1. Nelle province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro è costituita la conferenza regionale dei comuni alloglotti di cui all'art. 1 della presente legge. Essa è composta dai sindaci dei comuni o un loro delegato, dai presidenti delle province o da un loro delegato, da cinque rappresentanti delle associazioni di cui tre per la minoranza albanese, una per la minoranza greca, una per la minoranza occitanica.

Art. 12.

Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della conferenza regionale dei comuni alloglotti

1. La conferenza regionale dei comuni alloglotti di cui al precedente art. 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente art. 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.

2. Sentiti gli enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della giunta regionale e, da questa, all'approvazione del consiglio regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.

Art. 13.

Associazioni e volontariato

1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale.

2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte a soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.

3. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito albo regionale.

Art. 14.

Promozione dell'associazionismo

1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i comuni.

2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus od ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.

3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.

Art. 15.

Interventi di promozione culturale

1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:

a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all'art. 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;

b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni delle comuni oggetto della presente legge;

d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;

e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;

f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero;

g) relazioni tra i comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all'estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari

Art. 16.

Festival arberesh e centro musicale

1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.

2. La Regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.

3. La Regione Calabria promuove analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.

Art. 17.

Stampa, editoria, radio, televisioni

1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell'ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria

Art. 18.

Programmazione televisiva

1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisione private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.

Art. 19.

Intervento speciale

1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di € 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:

a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai propri comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, purché comprovabile della autenticità della richiesta;

b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;

c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei comuni di cui all'art. 1 della presente legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;

d) finanziamento a province e comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare;

e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingue.

Art. 20.

Scambi culturali con le nazioni d'origine

1. La Regione Calabria, le province e gli enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine.

TITOLO IV

TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIO-ECONOMICI E AMBIENTALI

Art. 21.

Tutela socio-economica

1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socio-economici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.

2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.

Art. 22.

Patrimonio artistico religioso

1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.

Art. 23.

Insedimenti abitativi antichi

1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della ghitonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.

Art. 24.

Servizi fondamentali

1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Norma finanziaria e finale

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in € 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 30 ottobre 2003

CHIARAVALLOTI

03R0799

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 16.

Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria.

(Pubblicato nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove lo sviluppo della mobilità ciclistica allo scopo di incentivare l'uso della bicicletta:

a) nei centri abitati come mezzo di trasporto quotidiano con particolare riferimento ai centri storici e ove è vietato l'uso dell'auto-veicolo;

b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a parco e riserve naturali, come mezzo di circolazione nel rispetto delle caratteristiche ambientali;

c) nella viabilità extraurbana come mezzo di collegamento tra comuni.

2. Per conseguire le finalità di cui al precedente comma, la Regione attua iniziative proposte dalla giunta regionale e cofinanzia gli interventi previsti dal successivo art. 4, proposti dagli enti locali e da soggetti gestori di parchi e riserve naturali in modo diretto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 2.

Progetto di rete regionale integrata di piste ciclabili

1. Al fine di realizzare un sistema di mobilità ciclistica regionale, la giunta regionale, su proposta dell'assessorato ai trasporti, approva il progetto della rete regionale integrata di piste ciclabili.

Art. 3.

Definizione di pista ciclabile

1. Per pista ciclabile o percorso che agevola il traffico ciclistico si intende, ai fini della presente legge, un'opera con le caratteristiche tecniche previste dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366 e regolamento di esecuzione adottato con decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. Tra gli interventi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1 rientrano:

a) la realizzazione di reti di piste, ciclabili e ciclopedonabili, di ponti e sottopassi ciclabili, di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;

b) la costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati liberi e custoditi e di centri di noleggio riservati alle biciclette;

c) la messa in opera di segnaletica luminosa verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;

d) predisposizione di strutture mobili e d'infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra bicicletta e mezzi di trasporto pubblico;

e) redazione di cartografia specializzata, la posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili, l'attività presso gli enti preposti al turismo di servizi d'informazione per cicloturisti;

f) la realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione del trasporto motorizzato a quello ciclistico;

g) la progettazione e realizzazione d'itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connessi; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti comunitari, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;

h) la realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e Ferrovie della Calabria S.r.l. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la disboscazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

i) la realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto della bicicletta sui mezzi pubblici;

l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo del trasporto ciclistico.

2. Al fine di acquisire gli atti d'intesa, i pareri, i nullaosta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti degli interventi di cui al comma 1, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.

3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'ente Nazionale per le strade, delle province, dei comuni, di Ferrovie dello Stato S.p.a., può essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Art. 5.

Procedure

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti proponenti presentano domanda di finanziamento alla giunta regionale - assessorato trasporti.

2. Alla richiesta di finanziamento devono essere allegati:

a) delibera dell'organo competente con la quale:

1) si approva il programma, studio di fattibilità o progetto di massima con la indicazione dell'estensione della pista o itinerario ciclabile;

2) si approva il quadro economico delle spese;

3) si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico dell'ente richiedente che in caso di comune singolo non potrà essere inferiore al 30% della spesa complessiva prevista dal quadro economico e non inferiore al 25% nell'ipotesi di domanda prodotta da province dai comuni o enti associati;

4) la relazione tecnica illustrativa e gli elaborati grafici caratteristiche dell'intervento con l'indicazione dei tempi di realizzazione dello stesso;

5) la cartografia idonea a rappresentare il tracciato della pista o l'itinerario ciclabile;

6) l'eventuale scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cointeressati, la copia degli accordi sottoscritti;

7) dichiarazione attestante le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri già conseguito o da acquisire, necessari per l'avvio dei lavori.

Art. 6.

Piano regionale di riparto per la mobilità ciclistica

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta dell'assessore ai trasporti, la giunta regionale approva il piano regionale di riparto della mobilità ciclistica, che dovrà riservare una quota non inferiore al 40% per il finanziamento degli interventi previsti nel progetto della rete regionale integrata di piste ciclabili e, per la rimanente quota, gli interventi programmati dovranno soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

a) collegamento a sedi universitarie e scuole d'ogni tipo e grado, aree verdi, servizi, strutture socio-sanitarie, uffici, aree turistiche;

b) decongestionamento del traffico urbano;

c) collegamento tra comuni limitrofi o tra frazioni e centri abitati;

d) un più favorevole rapporto tra spesa complessiva ed estensione della pista o percorso ciclabile.

Art. 7.

Concessione contributo

1. Per le iniziative comprese nel piano annuale di riparto ammesse a contributo sulla base delle risorse trasferite, i soggetti proponenti devono, ai fini della concessione del finanziamento, presentare deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione del progetto esecutivo dotato di tutti i consensi di legge.

2. Nell'atto deliberativo gli enti destinatari dei finanziamenti dovranno impegnarsi a prevedere nei progetti di costruzione di nuove strade d'interesse locale una adiacente pista ciclabile.

Art. 8.

Misura del finanziamento e termini di esecuzione

1. La misura del contributo per i progetti ammessi a finanziamento non potrà superare:

a) il 75% della spesa complessiva per programmi o progetti presentati da province o comuni associati;

b) il 70% della spesa complessiva per programmi o progetti presentati da comuni singoli.

2. I lavori dei progetti ammessi a finanziamento devono essere iniziati entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto finanziamento, prorogabili in caso di comprovata necessità una sola volta.

Art. 9.

Responsabilità

1. Gli enti attuatori assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità d'ordine tecnico amministrativo e contabile e sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati esclusivamente per la realizzazione del progetto esecutivo.

2. Eventuali maggiori oneri, che superino l'importo della quota coperto dal contributo concesso, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'ente proponente.

3. Gli enti attuatori sono tenuti a presentare all'Assessorato ai trasporti, servizio amministrativo, il rendiconto finale dei lavori realizzati.

Art. 10. <i>S a n z i o n i</i> 1. Il mancato avvio dei lavori entro i termini previsti ai comma 2, art. 8, ovvero l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, art. 9, comporta la decadenza dai benefici finanziari previsti dalla presente legge. 2. La dichiarazione della decadenza di cui al comma 1 è disposta con decreto del dirigente del settore interessato. Art. 11. <i>Attività di promozione</i> 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento e di sicurezza stradale, nonché per incentivare l'uso della bicicletta, come mezzo ordinario del trasporto locale, il dipartimento ai trasporti predispone appositi programmi di promozione. Art. 12. <i>Norma finanziaria</i> 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in € 250.000,00, si provvede con le	risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. 2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 2.3.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento. La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 30 ottobre 2003 CHIARAVALLOTI 03R0800
---	--

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407007/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 2 1 4 *

€ **1,60**